



CITTA' DI RIVAROLO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 19/04/2024

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) 2024-2025. TARI ANNO 2024 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO .

L'anno duemilaventiquattro addì diciannove del mese di **aprile** alle ore **sedici** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari convocato con avvisi scritti debitamente notificati a ciascun consigliere si e' riunito, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione il Consiglio Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
RICCIARDI FERNANDO	Presidente	X	
ROSTAGNO ALBERTO	Sindaco	X	
DIEMOZ FRANCESCO	Vice Sindaco	X	
SCHIALVINO LARA	Consigliere		X
CONTA CANOVA COSTANZA	Consigliere	X	
GHIRMU HELEN	Consigliere	X	
SERVALLI SARA	Consigliere		X
VACCA LORENZO GIUSEPPE	Consigliere	X	
GENISIO ROBERTO (detto GEPPPO)	Consigliere	X	
NASTRO MICHELE	Consigliere	X	
CAVALERI ANDREA	Consigliere	X	
NOVARIA GUIDO	Consigliere	X	
BERTOT FABRIZIO	Consigliere	X	
RAIMONDO ALDO OLINDO	Consigliere	X	
VITTONI MARINA	Consigliere	X	
PONCHIA SANDRA	Consigliere	X	
BONOME ROBERTO	Consigliere	X	
	Totale:	15	2

Assiste all'adunanza il Segretario Generale, Dott. Aldo MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione n. 7 del 19/04/2024

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PEF) 2024-2025. TARI ANNO 2024 - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO .

Illustra il punto il Vice Sindaco;

il Cons. Raimondo chiede perché si sono svolte due assemblee per l'approvazione dei piani e perché si registra ancora un aumento a carico degli utenti;

il Segretario generale spiega che prima sono stati forniti i piani a tutti i comuni, ma che sono sorte alcune incongruenze sull'IVA per cui alcuni comuni hanno ricevuto il P.E.F. solo in data odierna e che quindi da parte degli enti è stato chiesto il rinvio. Chiarisce pertanto che si è trattato di un'unica convocazione che si è svolta in due sedute, per consentire ai comuni di controllare i piani. Precisa che il ritardo nell'elaborazioni dei piani è dovuto al fatto che il consorzio deve aspettare la risposta ai questionari da tutti i comuni e che alcuni, nonostante la scadenza del 5/12/23 hanno risposto verso la fine di marzo 2024.

Gli interventi sono integralmente registrati su supporto audio-video depositato presso la Segreteria comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Rivarolo Canavese in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 sono svolte dal Consorzio Canavesano Ambiente;

Vista la deliberazione di C.C. n. 23 del 28/04/2022 avente per oggetto:” *Presa d'atto dell'individuazione dello schema regolatorio ai sensi della delibera ARERA n. 15/2022/r/rif - presa d'atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF) 2022/2025*”;

Dato atto che con la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 sono state approvate le linee guida per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);

Rilevato che in data 09/04/2022, ns. prot 7277, il Consorzio Canavesano Ambiente ha fornito a questo Ente l'aggiornamento del PEF 2024-2025 redatto secondo le modalità dettate dalla deliberazione Arera n. 389 del 03/08/2023;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune di Rivarolo Canavese, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo di € 2.500.104,00 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 2.541.020,00;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario posta in essere dal Consorzio Canavesano Ambiente in qualità di Ente territorialmente competente del 17/04/2024;

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 30/05/2023;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, comma 652, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario 2024-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato “A” alla presente deliberazione, approvato dal CCA quale Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie

relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024-2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

Dato atto che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è di € 2.500.104,00;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 16-17-18 comma lettere a) c) d) del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario 2024 riportato nell'allegato “A”, della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

TOTALE COSTI FISSI	€ 933.751,00	%
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	€ 513.563,05	55
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	€ 420.187,95	45

TOTALE COSTI VARIABILI	€ 1.566.353,00	%
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	€ 939.811,80	60
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	€ 626.541,20	40

Preso atto di confermare, per le utenze domestiche, per l'anno 2024, i coefficienti Ka e Kb necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999 come risulta nel prospetto seguente:

CATEGORIA	Ka	Kb
Utenza domestica (1 componente)	0,8	1
Utenza domestica (2 componenti)	0,94	1,8
Utenza domestica (3 componenti)	1,05	2,3
Utenza domestica (4 componenti)	1,14	2,6
Utenza domestica (5 componenti)	1,23	2,9
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	3,4

Preso atto di confermare per le utenze non domestiche, per l'anno 2024, i coefficienti Kc e Kd necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, avvalendosi della facoltà di superare il limite minimo per il coefficiente Kd, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, inserendo alla categoria 103 n. 3 sottocategorie così come risulta nel prospetto seguente:

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc coefficiente potenziale di produzione	Kd Coefficiente di produzione Kg/mq/anno
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	5,5

102-Cinematografi e teatri	0,43	3,5
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,2
103a- Aree operative scoperte con somministrazione	0,51	4,2
103b- Aree operative scoperte senza somministrazione	0,51	2,1
103c- Magazzini di attività all'ingrosso	0,51	2,1
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21
105-Stabilimenti balneari	0,38	3,1
106-Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
107-Alberghi con ristorante	1,2	9,85
108-Alberghi senza ristorante	1,04	8,5
109-Case di cura e riposo	1	8,2
110-Ospedali	1,07	8,81
111-Uffici, agenzie	1,07	8,78
112-Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,61	5,03
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	11,55
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	11
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,6	4,92
116-Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,9
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92	7,62
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,35	11,07
120-Attività industriali con capannoni di produzione	0,65	6,43
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,7
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
123-Mense, birrerie, amburgherie	4,85	39,78
124-Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,33	19,13
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,95	15,98
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
128-Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
129-Banchi di mercato generi alimentari	3,5	28,7
130-Discoteche, night club	1,04	8,56

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante;

Ritenuto, altresì di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative l'anno 2024:

➤ 1° Avviso di pagamento: Acconto TARI 2024:

- prima rata TARI anno 2024: scadenza il 28 giugno 2024
- seconda rata TARI anno 2024: scadenza il 30 settembre 2024
con possibilità di soluzione unica (totale acconto 1° - 2° rata) entro il 30 settembre 2024;

➤ 2° Avviso di pagamento: Saldo TARI 2024:

- terza rata TARI anno 2024: scadenza il 30 dicembre 2024, comprensiva delle componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, di cui alla delibera Arera n. 386/2023/R/rif;

Visto l'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016 e smi, in merito alle modalità di versamento, che consente una pluralità di opzioni per l'incasso delle entrate locali: il versamento sul conto corrente di tesoreria ovvero sui conti correnti postali intestati all'ente, il sistema F24 (solo per le entrate tributarie) e gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori, oltre a pagoPA. Il sistema pagoPA rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e di altri soggetti che erogano servizi pubblici tenuti per legge all'adesione. Tuttavia, come previsto al paragrafo 5 delle Linee Guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), gli Enti Creditori obbligati ad aderire a pagoPA possono affiancare al sistema esclusivamente alcuni metodi di pagamento, tra cui la «Delega unica F24» fino alla sua integrazione con il Sistema pagoPA;

Ritenuto pertanto confermare il modello F24 quale modalità di versamento degli avvisi bonari TARI dell'anno 2024 in quanto esente da spese, versatile e comodo per il debitore perché utilizzabile presso qualsiasi sportello bancario o postale, oltre che per via telematica, con incasso del Comune;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva*

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147–conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Torino sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Considerato che, alla luce di tutte le circostanze sopra riepilogate, l'Amministrazione ritiene di poter procedere all'approvazione delle tariffe della TARI 2024, di cui si allega il prospetto "B" per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Settore Tributi, e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione;

Considerato che i documenti riferiti all'aggiornamento del Piano Finanziario MTR-2 per gli anni 2024-2025 sono stati esaminati dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 08/04/2024;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

Con n. 10 voti favorevoli e 5 astenuti (Bertot, Raimondo, Vittone, Ponchia, Bonome) su n. 15 consiglieri presenti e 10 votanti espressi mediante votazione palese

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **Di prendere atto** dell'aggiornamento del Piano Finanziario MTR-2 e dei documenti ad esso allegati per gli anni 2024-2025, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione inviato dal Consorzio Canavesano ambiente a questo Ente in data 09/04/2024 e registrato al protocollo n. 7277 del 09/04/2024;
- 3) **Di confermare** per l'anno 2024, per le utenze domestiche i coefficienti Ka e Kb anno 2023, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare, rispettivamente nella misura indicata nella tabella sotto riportata prendendo come riferimento i valori minimi, medi e massimi fissati nella tabella 2, di cui all'allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999;
- 4) **Di confermare** per l'anno 2024, per le utenze non domestiche i coefficienti Kc e Kd anno 2023, necessari ai fini della determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, avvalendosi della facoltà di superare il limite minimo per il coefficiente Kd, prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, inserendo alla categoria 103 n. 3 sottocategorie;
- 5) **Di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024, di cui all'allegato "B", da applicarsi con decorrenza 1° Gennaio 2024, alle singole categorie di utenza, come di seguito riportate:

• **le tariffe UTENZA DOMESTICA:**

UTENZE DOMESTICHE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
--------------------------	----------------------	------------------------

Utenza domestica (1 componente)	€ 0,50154	€ 94,74198
Utenza domestica (2 componenti)	€ 0,58930	€ 170,53556
Utenza domestica (3 componenti)	€ 0,65827	€ 217,90655
Utenza domestica (4 componenti)	€ 0,71469	€ 246,32914
Utenza domestica (5 componenti)	€ 0,77111	€ 274,75173
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	€ 0,81500	€ 322,12272

• **le tariffe UTENZA NON DOMESTICA:**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tariffa (p.fissa)	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,09861	€ 1,72953
102-Cinematografi e teatri	€ 0,70508	€ 1,10061
103-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,83625	€ 1,32073
104-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,44294	€ 2,26726
105-Stabilimenti balneari	€ 0,62309	€ 0,97483
106-Esposizioni, autosaloni	€ 0,83625	€ 1,32702
107-Alberghi con ristorante	€ 1,96765	€ 3,09743
108-Alberghi senza ristorante	€ 1,70530	€ 2,67291
109-Case di cura e riposo	€ 1,63971	€ 2,57857
110-Ospedali	€ 1,75449	€ 2,77039
111-Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,75449	€ 2,76096
112-Banche ed istituti di credito	€ 1,00022	€ 1,58173
113-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,62331	€ 3,63201
114-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,82008	€ 3,45906
115-Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,98383	€ 1,54714
116-Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,78728	€ 2,79869
117-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,78728	€ 2,81442
118-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	€ 1,50853	€ 2,39619
119-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,21361	€ 3,48107
120-Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,06581	€ 2,02198
121-Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,34456	€ 2,10688
122-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 9,13318	€ 14,36139
123-Mense, birrerie, amburgherie	€ 7,95259	€ 12,50922
124-Bar, caffè, pasticceria	€ 6,49325	€ 10,20108
125-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,82052	€ 6,01562
126-Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,19743	€ 5,02507
127-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 11,75672	€ 18,47767
128-Ipermercati di generi misti	€ 2,55795	€ 4,03138
129-Banchi di mercato generi alimentari	€ 5,73899	€ 9,02500
130-Discoteche, night club	€ 1,70530	€ 2,69178
131-Fabbricati uso agricolo	€ 0,00000	€ 0,00000
132-103/a Aree operative scoperte con somministrazione	€ 0,83625	€ 1,32073
133-103/b Aree operative scoperte senza somministrazione	€ 0,83625	€ 0,66037
134-103/c Magazzini di attività all'ingrosso	€ 0,83625	€ 0,66037

6) **Di stabilire** che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe

approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI, anche con riferimento alle rate la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre 2024, in modo da rendere più semplice la quantificazione del tributo dovuto su base annua;

- 7) **Di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario allegato "A";
- 8) **Di dare atto** che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
 - ✓ le componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno, da applicare sulla rata a saldo;
- 9) **Di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni e riduzioni sul tributo di cui agli artt. 16 – 17 e al comma 2 lettere a) c) d) dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- 10) **Di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate TARI relative l'anno 2024:
 - **Acconto TARI 2024:**
 - prima rata TARI anno 2024: scadenza il 28 giugno 2024
 - seconda rata TARI anno 2024: scadenza il 30 settembre 2024con possibilità di soluzione unica (totale acconto 1° - 2° rata) entro il 30 settembre 2024
 - **Saldo TARI 2024:**
 - terza rata TARI anno 2024: scadenza il 30 dicembre 2024, comprensiva delle componenti perequative *UR1, a* e *UR2, a*, di cui alla delibera Arera n. 386/2023/R/rif;
- 11) **Di riservarsi**, a fronte dell'adozione di eventuali ulteriori atti normativi o interpretativi aventi ad oggetto la disciplina della TARI, di modificare la presente deliberazione, in particolare ove il Legislatore dovesse differirne il termine di approvazione;
- 12) **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 13) **Di dare** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito *web* istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, con n. 10 voti favorevoli e 5 astenuti (Bertot, Raimondo, Vittone, Ponchia, Bonome) su n. 15 consiglieri presenti e 10 votanti espressi mediante votazione palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale e in data viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to : RICCIARDI FERNANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
F.to : Dott. Aldo MAGGIO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Rivarolo Canavese, li 09/05/2024

Il Segretario Generale
Dott. Aldo MAGGIO
